

Nullità della donazione obnuziale - Diversità del titolo -
Proponibilità per la prima volta in grado di appello della domanda di
nullità della donazione obnuziale per successivo annullamento del
matrimonio - Condizioni.

Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi
contro il divieto di cui all'art. 781 cod. civ. - poi dichiarato
costituzionalmente illegittimo - e di nullità della donazione
obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art.
785, secondo comma, cod. civ.), sono diverse per il titolo, in quanto
la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità; ne
consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente
dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve
ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado
di appello.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19029 del 10/07/2008